Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 141

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 febbraio 2019

INDICE

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:
Plenaria (*)
Ufficio di Presidenza (*)

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . *Pag.* 9

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21) . . . . . » 14
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22) . . . . . » 14

12ª - Igiene e sanità:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) . . . . . » 15

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 16

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) . . . . . *Pag.* 26

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
Plenaria . . . . . *Pag.* 27

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 2ª (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 141º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 febbraio 2019.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:
Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 31
Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 32
Per la semplificazione:
Ufficio di Presidenza . . . . . » 38

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledì 6 febbraio 2019

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Emanuela Claudia Del Re e il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La presidente TESEI, dopo aver riepilogato brevemente l'*iter* del provvedimento, constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiara pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

I relatori AIROLA *(M5S)* e PUCCIARELLI *(L-SP-PSd'Az)* illustrano quindi uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Non essendovi iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la proposta di parere illustrata dai relatori, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalle Commissioni riunite.

La presidente TESEI esprime il proprio compiacimento per il voto unanime delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69

Le Commissioni affari esteri e difesa riunite,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che:

– la legge n.145 del 2016 (legge quadro per le missioni internazionali) prevede che la partecipazione italiana alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo sia finanziata attraverso un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e che le risorse di tale fondo siano ripartite tra le diverse missioni e i diversi interventi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

– al 1º gennaio 2018, le risorse disponibili sul fondo per le missioni internazionali ammontavano a euro 1.014.320.936, di cui la quasi totalità (euro 1.003.148.561) è stata destinata, con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2018, al rifinanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione per il periodo dal 1º gennaio al 30 settembre 2018;

– l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, concernente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», ha incrementato la dotazione del citato fondo, per il 2018, di 130 milioni di euro;

– a seguito del riparto già disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2018 e del successivo incremento appena indicato, il Fondo presenta una disponibilità di euro 141.172.376, che non è sufficiente a coprire il fabbisogno per il rimanente periodo dell'anno (dal 1º ottobre al 31 dicembre 2018);

– nel frattempo, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 ottobre 2018, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018», è stato disposto un incremento di euro 295.000.000 sul capitolo 1183 (Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi) del Ministero della difesa, di cui euro 274.008.733 destinati alla copertura degli oneri connessi con le missioni internazionali;

– con decreto del Ministro della difesa datato 16 novembre 2018 è stata disposta la corrispondente variazione compensativa di bilancio, al

fine di destinare tale somma alla copertura degli oneri connessi con le missioni, senza però operare il riparto delle risorse per singola missione;

– tali ulteriori risorse, non essendo allocate nel fondo istituito, ai sensi della legge n. 145 del 2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, non formano nemmeno oggetto di riparto da parte del provvedimento in esame;

– in ragione di ciò, gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dallo schema di decreto in esame risultano inferiori a quelli della deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, esaminata e valutata favorevolmente dalle Commissioni nella seduta dello scorso 13 dicembre;

esprimono parere favorevole con la seguente osservazione:

per ragioni di trasparenza e per rendere possibile la comprensione dei profili finanziari connessi a ciascuna delle missioni e degli interventi di cooperazione approvati dal Parlamento, come nella *ratio* sottesa alla legge quadro (legge n. 145 del 2016), il Governo garantisca in futuro il finanziamento delle missioni esclusivamente attraverso le risorse presenti nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 145 del 2016.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 6 febbraio 2019

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(594) ***GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***

(622) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente GIROTTO comunica che sono pervenuti i pareri da parte della 1ª, 2ª e 7ª Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00440 della senatrice Boldrini ed altri, evidenziando che il futuro produttivo di FCA e il ruolo delle proprie sedi italiane è all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, anche alla luce del vasto mondo della componentistica, nella quale si concentrano innovazione tecnologica e modernizzazione organizzativa. Lo sviluppo della filiera dell'*automotive* permette di incrementare e attrarre gli investimenti di settore, ma anche individuare priorità, al fine di rispondere ai cambiamenti del mercato automobilistico. In tale ottica, l'Esecutivo ha introdotto una specifica misura nella legge di bilancio per il 2019, volta ad incentivare l'acquisto di veicoli elettrici nonché ha riconosciuto un sostegno agli investimenti nelle infrastrutture di ricarica elettrica. Tale misura inoltre è stata il frutto di un tavolo di confronto, tenutosi 1'11 dicembre 2018 tra il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, gli operatori economici e le associazioni dei consumatori al fine di intraprendere un percorso costruttivo con tutti i protagonisti del settore automobilistico, compreso FCA. Inoltre, il MISE sta già sostenendo progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla riconversione della produzione dei motori del gruppo FCA verso l'ibrido e l'elettrico, attraverso lo strumento degli accordi di programma. A tal proposito, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile sono stati già firmati alcuni accordi finalizzati al sostegno di veicoli meno inquinanti, come nel caso della Regione Emilia Romagna, che ha firmato un programma per cofinanziare progetti di ricerca e sviluppo, con un onere a carico del Ministero medesimo di 4.342.055 euro (mentre quello a carico della Regione è pari a 566.355 euro). Per quanto concerne l'esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali nei periodi interessati dalla realizzazione del piano di investimenti di FCA, sottolinea che sono stati sottoscritti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due distinti accordi, tra azienda e organizzazioni sindacali interessate, aventi ad oggetto il ricorso alla proroga della Cassa integrazione straordinaria (CIGS) per la riorganizzazione aziendale, per le sedi di Pomigliano D'Arco e di Nola, e alla proroga del contratto di solidarietà difensivo per la sede di Mirafiori. Precisa, altresì, che in data 7 gennaio 2019 è stato sottoscritto un verbale di accordo tra Sistemi Sospensioni SpA (ex Magneti Marelli Spa) e le organizzazioni sindacali del comparto di riferimento, finalizzato al ricorso ad un trattamento di proroga di un contratto di solidarietà in favore di n. 157 lavoratori occupati presso il sito di Rivalta (TO), a fronte di un esubero denunciato di 84 dipendenti. Tale trattamento è stato richiesto per la durata di dodici mesi a decorrere dal 14 gennaio 2019. Da ultimo rammenta che la società Maserati, in Emilia Romagna, sta beneficiando di un trattamento di CIGS, a seguito di contratto di solidarietà, della durata di 4 mesi a partire dal 1º novembre 2018 per 221 unità. Fa presente infine che è un preciso impegno dell'Esecutivo ri-

lanciare i siti produttivi del gruppo FCA, da un lato, e salvaguardare i livelli occupazionali, dall'altro, anche al fine di sostenere l'intera filiera e garantire il passaggio a produzioni sempre più ecologiche, attraverso la possibile convocazione di un tavolo istituzionale con i rappresentanti di tutte le Regioni ove hanno sede gli stabilimenti di FCA.

In sede di replica, la senatrice BOLDRINI *(PD)* si dichiara insoddisfatta della risposta, poiché il rappresentante del Governo si è limitato a ricordare tutte le attività di sostegno al reddito per i lavoratori degli stabilimenti FCA in sofferenza. A livello nazionale, i lavoratori degli stabilimenti del Gruppo automobilistico e del relativo indotto ammontano a circa 160.000 unità e ritiene che sarebbe opportuno pertanto l'istituzione di un tavolo tecnico permanente tra il Ministero dello sviluppo economico, il Gruppo FCA e analisti del settore per affrontare in maniera organica le difficoltà del comparto automobilistico. Critica inoltre l'introduzione dell'ecotassa, contenuta nella recente legge di bilancio, in quanto tale incentivo avvantaggia soltanto Gruppi automobilistici stranieri, che hanno investito da tempo nel settore dell'elettrico, a scapito di coloro che, solo da pochi anni, producono veicoli con tali caratteristiche, come il Gruppo FCA. Da ultimo, esprime perplessità sulla mancanza di una visione organica nella gestione degli esuberi, una volta terminata la cassa integrazione.

Il presidente GIROTTO ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1018) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni***

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore CASTALDI *(M5S)* propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, il senatore BIASOTTI *(FI-BP)* ricorda le misure di contrasto alla povertà, quali la *social card* e l'aumento delle pensioni minime, approntate dagli Esecutivi guidati dalla maggioranza di Centrodestra. I provvedimenti in esame creano aspet-

tative non realizzabili, poiché il Reddito di cittadinanza e la cosiddetta «Quota 100» sono misure parziali e non universali, finanziate con risorse provenienti dal debito pubblico. Giudica non adeguata sia la misura del Reddito, che non rappresenta una reale spinta alla ricerca attiva del lavoro, sia la gestione dei controlli per verificare la veridicità dei requisiti in possesso dei beneficiari, che non viene effettuata più dai Comuni, ma da altri soggetti. In considerazione dell'alto tasso di evasione fiscale in Italia, critica le modalità di autocertificazione di alcuni requisiti e l'apparato sanzionatorio. La situazione di difficoltà in cui versano attualmente i Centri pubblici per l'impiego non permetterà di gestire la ricerca di un «lavoro congruo» per i percettori del beneficio che, alla terza proposta di lavoro rifiutata, ne saranno definitivamente esclusi. Da ultimo, sarebbe stato opportuno introdurre il Reddito di cittadinanza con tempi più diluiti in considerazione dell'impatto di tali misure.

La senatrice BELLANOVA *(PD)* dichiara il voto contrario del Gruppo PD sollecitando la maggioranza ad approfondire le argomentazioni a sostegno delle misure introdotte dal decreto in conversione. Nel ricordare le criticità emerse nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo presso la Commissione di merito, si sofferma in particolare sulla cosiddetta «Quota 100», che penalizza alcune categorie di donne lavoratrici e altre categorie di lavoratori più deboli, i cui requisiti non rientrano tra quelli per il pensionamento anticipato. Il maggior numero di domande di prepensionamento è pervenuto invece dai dipendenti della Pubblica amministrazione. Dalle audizioni delle Organizzazioni sindacali e dei rappresentanti del Terzo Settore, è emerso che tali misure non andranno a sostegno delle classi più povere del Paese. Inoltre, la mancanza di una riflessione approfondita da parte dell'Esecutivo sulle possibilità di incidere sul tessuto produttivo del Paese non permette di creare posti di lavoro e non rappresenta un volano per l'economia, come è invece accaduto per le misure varate nel settore nella scorsa legislatura. Critica altresì l'introduzione della figura del «navigator» – un tutor in forza presso i Centri per l'impiego, selezionato tramite colloquio individuale, per indirizzare il beneficiario del Reddito alla ricerca attiva di lavoro – poiché non sono chiare e trasparenti le modalità di selezione e il tipo di formazione che dovrà ricevere per svolgere il proprio compito. Considerata da ultimo l'importanza del provvedimento in discussione, lamenta che i rappresentanti del Governo abbiano abbandonato i lavori, non partecipando alla sede consultiva.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIROTTO pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 6 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 20,30 alle ore 21,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1018 (REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 6 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 6 febbraio 2019

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice LA MURA *(M5S)* illustra, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il disegno di legge in titolo.

L'articolo 12 delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392, nonché per l'attuazione della decisione (UE) 2015/1814. Si definiscono le modalità di emanazione dei decreti delegati e si stabiliscono principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

La direttiva (UE) 2018/410 ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission trading system* (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della

UE e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21). La direttiva si propone quindi di regolare il funzionamento dell'EU ETS nel periodo 2021-2030: tra le principali novità della direttiva 2018/410/UE si segnala l'innalzamento del cosiddetto «fattore di riduzione lineare» al fine di determinare una riduzione annuale del volume totale di emissioni del 2,2 per cento, nonché la riscrittura delle modalità di assegnazione gratuita delle quote e il raddoppio temporaneo (fino al 2023) del numero di quote da immettere nella riserva stabilizzatrice del mercato. Il termine per il recepimento della nuova direttiva da parte degli Stati membri è fissato, ai sensi dell'articolo 3 della stessa direttiva, al 9 ottobre 2019.

Si ricorda che il Quadro per il clima e l'energia 2030, confermato nell'ambito dell'Accordo di Parigi, prevede l'obiettivo vincolante di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas serra nel territorio dell'Unione europea di almeno il 40 per cento, rispetto ai livelli del 1990, mentre i settori interessati dal sistema ETS dovranno ridurre le emissioni del 43 per cento rispetto al 2005.

Con la disposizione in esame si prevede che, per l'emanazione dei decreti delegati, venga acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari; si ricorda che quest'ultimo è già previsto in via generale dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, poiché la direttiva di cui trattasi è elencata nell'allegato A al disegno di legge.

Il comma 2 prevede che gli stessi decreti siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 indica i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo è tenuto ad attenersi nel recepimento della direttiva (UE) 2018/410 e nell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2392 e alla decisione (UE) 2015/1814. Il criterio di cui alla lettera *a)* prevede la razionalizzazione e il rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 30 del 2013, in considerazione del potenziamento, della complessità e della specificità dei compiti da svolgere, che richiedono la disponibilità di personale dedicato, e tenuto conto della rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori dalla stessa autorità adottati. Si ricorda, al riguardo, che per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, all'articolo 4, ha istituito il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il criterio di delega di cui alla lettera *b)* prevede invece l'ottimizzazione e l'informatizzazione delle procedure rientranti nel sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU-ETS) allineando ed integrando tali procedure con altre normative e politiche europee e nazionali. Il criterio di cui alla lettera *c)* prevede poi la revisione e la razionalizza-

zione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi della normativa europea, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni e di consentire una migliore calibrazione del regime sanzionatorio. Alla lettera *d)* è stabilito il criterio di delega concernente la riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e la destinazione degli stessi al potenziamento delle attività istruttorie, di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema EU-ETS. Infine la lettera *e)* prevede, come ultimo criterio di delega, la conseguenziale abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attualmente l'attuazione della direttiva 2009/29/CE in materia di sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'articolo 13 reca una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che, nell'ambito del pacchetto europeo per l'economia circolare, modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE – direttiva 2012/19/UE) con l'obiettivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.

L'articolo 13, comma 1, alle lettere *a)-c)*, contiene i principi e i criteri specifici, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega prevista.

La lettera *a)* prevede, ai punti da 1 a 4, i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei veicoli fuori uso (ELV). Si prevede di coordinare le previsioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98, relativa ai rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, allo schema di responsabilità estesa del produttore. Si indica il criterio di individuare forme di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; al riguardo, alla Camera è stato aggiunto il vincolo del rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, in base al quale scopo della normativa stessa consiste in primo luogo nel ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente; si specifica altresì il vincolo del rispetto delle regole e procedure di sicurezza. Altro criterio è rafforzare

l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e – secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame alla Camera – dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all'obbligo di pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta; nonché il criterio di individuare misure per sviluppare o incentivare il riciclaggio dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili (mentre il testo originario, modificato dalla Camera, prevedeva solo di incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi).

Si ricorda che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 851/2018, in materia di rifiuti, ha modificato tra l'altro la definizione di «regime di responsabilità estesa del produttore», al fine di prevedere che gli Stati membri adottino una serie di misure volte ad assicurare che, in generale, ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; è stato al riguardo introdotto un nuovo articolo 8-*bis* nella direttiva 2008/98 contenente i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.

La lettera *b)* della disposizione in esame prevede i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, indicando, ai punti da 1 a 4, il rispetto delle indicazioni di: definire obiettivi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori per i produttori, come previsto dall'articolo 8-*bis* citato della direttiva 2008/98; prevedere specifiche modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili nonché degli accumulatori non derivanti dall'attività di enti e imprese; adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni; armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La lettera *c)* reca poi i criteri specifici per la revisione della normativa relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Si prevede, ai numeri da 1) a 4), in attuazione della direttiva 2018/849, il rispetto di alcuni criteri specifici di delega, fra i quali quello di definire obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori in conformità a quanto previsto dall'articolo 8-*bis* della direttiva 2008/98, come modificata dalla direttiva 2018/851, quello di adeguare lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni, nonché quello di individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Nel corso dell'esame alla Camera è stata aggiunta a tale ultimo criterio la finalità di prevenire la produzione di rifiuti. Inoltre, si indica il criterio di definire condizioni, requisiti e *standard* operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE e le relative modalità di controllo.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adozione dei decreti delegati di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 14 inerisce all'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che, nell'ambito del citato pacchetto di misure sull'economia circolare, che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Mentre il comma 1 indica specifiche finalità che dovranno essere perseguite nell'esercizio della delega, il comma 2 stabilisce le modalità per l'emanazione dei decreti delegati.

La lettera *a)* del comma 1 affida al Governo, nell'esercizio della delega, il compito di riformulare il sistema dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti e di semplificare il procedimento per la modifica degli allegati tecnici, con l'obiettivo di conseguire il rapido adeguamento alle norme dettate dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/850.

Si ricorda che la lettera *c)* del citato paragrafo 4 della direttiva prevede, tra l'altro, che «gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica», mentre la lettera *d)* fissa specifici obiettivi per la collocazione dei rifiuti urbani in discarica (prevedendo, in particolare, che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)».

La lettera *b)* prevede poi l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di utilizzazione dei fanghi – anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal decreto legislativo n. 99 del 1992 – che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica (previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva europea) nel rispetto di una serie di indicazioni, quali: adeguare la normativa alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di inquinanti; considerare adeguatamente le pratiche gestionali/operative del settore; disciplinare la possibilità di realizzare nuove forme di gestione innovative finalizzate in particolare al recupero dei nutrienti e del fosforo; garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in sicurezza per l'uomo e per l'ambiente. Tra le indicazioni, vi è inoltre quella di prevedere la predisposizione di specifici piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.

La lettera *c)* della disposizione prevede poi che la normativa delegata provveda ad adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale.

Quanto alle modalità di emanazione dei decreti delegati, il comma 2 prevede che essi siano adottati previa acquisizione del parere della Confe-

renza Stato-Regioni e province autonome e su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

L'articolo 15 concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati, che incideranno sulla normativa italiana vigente recata dal codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). La disposizione reca una molteplicità di princìpi e criteri direttivi specifici. Durante l'esame alla Camera, sono state approvate diverse modifiche al testo originario, modificando alcuni criteri di delega già previsti o aggiungendone ulteriori.

La lettera *a)* prevede, quale criterio di delega, la riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), in attuazione dell'articolo 1 della cosiddetta direttiva rifiuti (direttiva 2018/851/UE) e dell'articolo 1 della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 2018/852/UE), nel rispetto di una serie di ulteriori sotto-criteri. Nell'ambito di tali sottocriteri, si prevede: il riordino dei principi generali di riferimento, nel rispetto degli obiettivi ambientali, della tutela della concorrenza nonché del ruolo degli enti locali; la definizione di modelli ammissibili di responsabilità estesa per i sistemi di gestione delle diverse filiere, nonché la previsione dell'introduzione di una disciplina sanzionatoria, con sanzioni che – secondo quanto aggiunto nel corso dell'esame alla Camera – si devono riferire a ogni soggetto obbligato della filiera. Si richiede poi di definire la natura del contributo ambientale, l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione in relazione alla copertura dei costi e di prevedere adeguati sistemi di garanzia, nonché di estendere l'obbligo di raccolta all'intero anno di riferimento, indipendentemente dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; si indica, inoltre, tra i criteri, nel rispetto del principio di concorrenza, la promozione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta differenziata e selezione da parte dei sistemi di responsabilità estesa autorizzati.

Si fa poi riferimento alla previsione di obblighi di sviluppare attività di comunicazione e di informazione ai fini della promozione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nonché a disciplinare attività di vigilanza e controllo sui sistemi di gestione e a prevedere sanzioni proporzionate in relazione agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e dell'Unione europea.

Il criterio di delega di cui alla lettera *b)* prevede una riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti che assolva ad una serie di funzioni indicate, quali: consentire, anche attraverso l'istituzione di un Registro elettronico su base nazionale – con costi a carico degli operatori – la trasmissione dei dati indicati; garantire, come specificato nel corso dell'esame alla Camera, l'omogeneità e la fruibilità dei dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in formato digitale dei registri di carico e

scarico, dei formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la trasmissione dei relativi dati al Registro nazionale, anche al fine di conseguire una maggiore efficacia delle attività di controllo. Si prevede poi l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un'ottica di semplificazione e proporzionalità, nonché – ai sensi del sotto-criterio di cui al n. 6 della lettera *b)* - la revisione del sistema sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilità, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità in funzione dell'attività svolta, della pericolosità dei rifiuti e delle dimensioni dell'impresa. Alla Camera è stato aggiunto un ulteriore sotto-criterio, che consiste nel garantire l'accesso al registro elettronico in tempo reale da parte di tutte le autorità preposte ai controlli (n. 7 della lettera *b))*.

Si rammenta in tale ambito che l'articolo 6 del decreto-legge cosiddetto semplificazioni (Atto Senato n. 989, approvato dal senato e ora all'esame della Camera, Atto Camera n. 1550) ha recato disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti prevedendo la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1º gennaio 2019 e – fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente – ha disposto l'applicazione dei meccanismi di tracciabilità già previsti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

La lettera *c)* della norma qui in esame prevede poi, quale criterio specifico di delega, la riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni – attualmente riportate negli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – , in attuazione delle nuove disposizioni dettate dalle direttive (articolo 1, n. 3, della direttiva 2018/851/UE e articolo 1, n. 2, della direttiva 2018/852/UE). La medesima lettera prevede altresì la modifica della disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale.

La lettera *d)* prevede il criterio della razionalizzazione e disciplina del sistema tariffario, al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti, e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. In proposito la lettera in esame richiama, infatti, le nuove disposizioni sulla gerarchia dei rifiuti (introdotte dalla direttiva 2018/851/UE) dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'allegato IV-*bis* della direttiva 2008/98/CE, nonché gli obiettivi fissati dall'articolo 1, n. 12, della stessa direttiva.

La lettera *e)* prevede che la riforma della disciplina dell'*end of waste*, cioè della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE (che ha modificato le norme europee già contenute nell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE), avvenga nel rispetto di una serie articolata di indicazioni, chiarendo, tra l'altro, nell'ambito delle operazioni di recupero e riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica di rifiuto.

Si richiede, al riguardo, di ridisciplinare le operazioni di recupero inerenti alle tipologie di rifiuto regolate dal decreto ministeriale 5 febbraio

1998 (che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione nonché di semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto a livello nazionale.

La lettera *f)* prevede che i decreti delegati, al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, siano finalizzati anche a prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili.

Al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, nonché di attuare la nuova disciplina europea dei rifiuti organici, la lettera *g)* prevede che i decreti delegati introducano misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e in ingresso agli impianti di trattamento, nonché l'implementazione di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo anche sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici. Nell'ambito dei criteri previsti, nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che, in attuazione delle indicate norme della direttiva, entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato poi approvato un ulteriore criterio, alla lettera *h)*, che prevede che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, rispettanti gli *standard* europei per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati.

In materia di riforma della disciplina della prevenzione della produzione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni dettate dalle nuove direttive sui rifiuti e sugli imballaggi, la lettera *i)* fissa come criterio specifico di delega quello di disciplinare anche la modalità di raccolta dei rifiuti dispersi in ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi una volta a terra, nonché le attività di riutilizzo considerandole un'attività non oggetto di autorizzazione ambientale e definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi.

La lettera *l)* prevede che il riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo (che deve essere effettuato in attuazione delle norme dettate in materia dalla direttiva 2018/851/UE) avvenga anche provvedendo all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1357/2014 e alla decisione 2014/955/UE (la quale ha modificato la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti).

La lettera *m)* interviene poi in materia di razionalizzazione delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una lunga serie di indicazioni che, in estrema sintesi, sono volte tra l'altro a perseguire la semplificazione dei procedimenti amministrativi e a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Al riguardo, si segnala che con riferimento alle competenze statali – laddove è prevista l'attribuzione allo Stato della fissazione di *standard*, criteri minimi o criteri di cal-

colo, che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti – nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che tali *standard* uniformi devono essere previsti anche in riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti. Con riferimento alle competenze delle Regioni, viene configurata come specifica responsabilità regionale la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale (punto 6.1). Si prevede la necessità di idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, fatta salva la facoltà per le regioni di adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali, laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (come previsto all'articolo 200, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Si prevede poi l'assegnazione alle regioni della funzione di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi, come ad esempio il dissesto idrogeologico, la saturazione del carico ambientale, l'assenza di adeguate infrastrutture d'accesso.

Tra le indicazioni contenute in norma, con riferimento alle competenze delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, il punto 7.1 prevede la possibilità che l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio., mentre il punto 8.1 prevede il mantenimento, in capo ai Comuni, delle sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto del sistema di gestione.

Si segnala che nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto un ulteriore criterio di delega, alla lettera *n)*, che prevede di disciplinare la raccolta di particolari tipologie di rifiuti, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti.

In base al comma 2, i decreti delegati in questione sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, dello sviluppo economico. Per il decreto di attuazione della direttiva in materia di imballaggi è altresì previsto che il citato concerto, ai fini della proposta, riguardi anche il Ministro della salute. Limitatamente ai contenuti attuativi del comma 1, lettera *m)*, cioè relativamente alla razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, il comma in esame prevede che lo schema di decreto delegato sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 19 reca i principi e criteri specifici di delega, per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'e-

sposizione alle radiazioni ionizzanti. Al riguardo, poiché il termine per il recepimento della direttiva risultava scaduto il 6 febbraio 2018, la Commissione europea ha avviato, il 17 maggio scorso, la procedura di infrazione n. 2018/2044, nei confronti dell'Italia. La direttiva si riferisce sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione in generale, raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive, contestualmente abrogate, e introducendo discipline nuove come l'esposizione al radon nelle abitazioni e le esposizioni volontarie per motivi non medici.

Si segnala infine l'articolo 21 relativo alla direttiva (UE) 2018/844, che modifica le direttive 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tra i criteri di esercizio della delega si prevede che il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 6 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 febbraio 2019

Plenaria
12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente in merito alla verifica di cui all'articolo 4 del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali, con riguardo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta che si terranno in Abruzzo il 10 febbraio 2019

Il PRESIDENTE rileva che l'andamento dei lavori dell'Assemblea del Senato impone di rinviare ad altra seduta l'esame dei punti all'ordine giorno. Dà quindi conto della documentazione trasmessa dalla Procura Nazionale Antimafia contenente i risultati della verifica inerente i candidati alle elezioni regionali abruzzesi, dalla quale risulta che nessuno dei candidati alla competizione elettorale si trova nelle condizioni ostative previste dalla disciplina del codice di autoregolamentazione, nonché dalla legge che prevede le fattispecie di incandidabilità. Il Presidente rileva che la Procura Nazionale Antimafia ha segnalato alla Commissione le situazioni relative ai procedimenti pregressi riferiti a tre candidati, nessuno dei quali

risulta comunque versare nelle condizioni di incompatibilità di cui sopra. Invita i componenti della Commissione che volessero prendere visione della documentazione citata, a recarsi personalmente presso l'archivio per consultarla, secondo le modalità stabilite con riferimento agli atti recanti la classificazione «segreto». Comunica quindi che le modalità operative e le risultanze della verifica effettuata sulle liste di candidati relative alle elezioni regionali in Abruzzo, sono riferite in una breve relazione che sarà allegata al resoconto della seduta odierna e potranno naturalmente essere impiegate ai fini di una prossima relazione alle Assemblee parlamentari.

Ricorda, infine, che anche per la Regione Sardegna è in corso il medesimo procedimento di verifica sulle liste elettorali trasmesse alla Commissione dalla Corte d'Appello di Cagliari e che le risultanze delle verifiche svolte in merito dalla Procura Nazionale Antimafia, non appena pervenute, saranno comunicate alla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

ALLEGATO

Relazione sull'attività di verifica delle candidature per le elezioni regionali in Abruzzo

L'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

Il comma 3 del citato art. 1 della medesima legge prevede che «ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera *i)*, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale».

In adempimento di quanto stabilito dalla legge istitutiva, la Commissione parlamentare antimafia ha effettuato, in occasione delle elezioni regionali in Abruzzo del 10 febbraio 2019, una verifica sulle liste elettorali e sulle candidature, acquisendo presso gli Uffici territoriali del Governo de L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti le liste dei candidati (451 candidati, compresi i quattro candidati Presidenti, suddivisi in 59 liste).

In merito alle candidature agli organi elettivi, la verifica ha avuto in particolare ad oggetto la sussistenza delle condizioni di incandidabilità, sospensione e decadenza previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta «legge Severino») nonché la sussistenza delle condizioni previste dal citato codice di autoregolamentazione, approvato nella seduta del 23 settembre 2014, dovendosi ancora valutare compiutamente, alla luce delle modifiche normative intervenute, gli opportuni profili di aggiornamento.

La Commissione antimafia, tenuto conto della nota carenza di un casellario nazionale dei carichi pendenti, ha chiesto, in data 11 gennaio 2019, la collaborazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), d'intesa e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge istitu-

tiva, per la rilevazione dei dati relativi all'eventuale pendenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti candidati alle elezioni regionali in Abruzzo per i reati previsti sia dalla cosiddetta legge Severino sia dal codice di autoregolamentazione.

Il Procuratore nazionale ha quindi comunicato, in data 21 gennaio 2019, ai Procuratori distrettuali, ai Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di Appello, al Direttore della DGSIA, al Procuratore generale della Corte di Cassazione ed al Vice presidente del CSM, che avrebbe provveduto ad effettuare una rilevazione straordinaria attraverso l'estrazione automatizzata dai sistemi Re.Ge. e SICP delle procure distrettuali, dai registri delle procure non distrettuali e dai registri SIPPI – SIT.MP (misure di prevenzione), attraverso la DGSIA.

Il Procuratore nazionale ha precisato, nella citata missiva, «con riferimento alla categoria di cui agli articoli 7 comma 1 lettera *a)* e 10 comma 1 lettera *a)* ultima parte, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (ulteriori reati in relazione ai quali sia stata inflitta la reclusione non inferiore ad un anno), che tale rilevazione non può essere effettuata da questa DNA, con particolare riferimento al «delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati», in quanto non esistono strumenti automatizzati per rilevare il reato in relazione al quale si effettua il favoreggiamento».

Il Procuratore nazionale ha trasmesso, con nota riservata del 31 gennaio 2019, i risultati delle estrazioni e delle elaborazioni richieste, relative ai nominativi forniti, rilevandone l'esito del tutto negativo.

Per tre candidati del distretto della Corte di Appello de L'Aquila sono intervenute sentenze assolutorie o di declaratoria di prescrizione. La Procura nazionale antimafia, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, ha svolto una istruttoria approfondita circa gli sviluppi processuali delle tre posizioni, inviando la documentazione ritenuta utile.

Va infine evidenziato, oltre ai limiti della rilevazione effettuata dalla DNAA, comunicati dal Procuratore Nazionale, che non è stato possibile verificare la sussistenza delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del codice di autoregolamentazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 6 febbraio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 6 febbraio 2019

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Filomena Albano, presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La seduta inizia alle ore 8,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

La presidente RONZULLI, dopo aver ringraziato la dottoressa Albano per la Sua disponibilità ad intervenire nuovamente ai lavori della

Commissione, ricorda che la Garante è chiamata, in questa sede, a fornire il Suo autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo.

La dottoressa ALBANO osserva che l'audizione odierna sia quanto mai opportuna, visto che proprio questa settimana ricorre il *Safer Internet Day (SID)*, che quest'anno, con un evento organizzato a Milano nella giornata di ieri, è stato dedicato al tema «Contro il cyberbullismo una nuova alleanza tra scuola e famiglia». A tale evento, al quale ha preso parte personalmente, insieme al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro per la famiglia e le disabilità, sono intervenuti i partner del Consorzio di *Generazioni Connesse*.

La Garante ricorda poi alla Commissione che quest'anno, in concomitanza con il *Safer Internet Day*, si è celebrata anche la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, con l'iniziativa «*Un Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo*».

Rileva quindi come nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 non siano presenti diretti riferimenti ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Nonostante l'assenza di testuali richiami, tali problematiche trovano comunque una disciplina nell'ambito dei più generali principi riconosciuti dalla Convenzione. In particolare nell'articolo 2, il quale vieta ogni forma di discriminazione; nell'articolo 16, per il quale i minori non devono subire nessuna forma di interferenza arbitraria o illegale nella loro vita privata; nell'articolo 17, il quale impone agli Stati parti di riconoscere l'importanza della funzione esercitata dai *mass media* e di vigilare affinché il fanciullo possa accedere ad informazioni e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie; nell'articolo 19, il quale prevede che gli Stati parti adottino ogni misura per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento; nell'articolo 24 che riconosce il diritto alla salute dei fanciulli ed infine all'articolo 28, il quale riconosce il diritto dei minori all'educazione.

Sottolinea quindi l'esigenza di una riflessione su tali fenomeni, volta in primo luogo a definire i rapporti tra bullismo e cyberbullismo e in secondo luogo a chiarire se e in che termini si tratti di fenomeni nuovi.

Con riguardo al bullismo la Garante ritiene che, senza dubbio, si tratti di un fenomeno tutt'altro che recente, come è dimostrato dalla magistrale descrizione del «bullo» Franti nel Libro cuore.

Diversamente dal bullismo, il cyberbullismo è, invece, un fenomeno nuovo, legato all'era digitale. Pur accomunato da una matrice comune il cyberbullismo si discosta dal tradizionale bullismo per le modalità e per la sua diffusività. L'utilizzo della rete se da un lato amplifica l'effetto della condotta violenta o aggressiva, dall'altro «deresponsabilizza» l'autore del fatto, il quale, a motivo del filtro del *web,* non ha l'immediata percezione della gravità del danno procurato alla vittima. Davanti a tali

fenomeni i genitori, «immigrati digitali», restano spesso impotenti, ignorando in molti casi gli strumenti di intervento più adeguati.

La dottoressa Albano osserva quindi come l'attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per far fronte a tali fenomeni si sia sostanziata in iniziative di formazione ed educative. In questo contesto si inserisce il progetto «Dallo scontro all'incontro: mediando si impara», promosso per diffondere tra i ragazzi la cultura della mediazione. Partendo dalla consapevolezza che il conflitto rappresenta un aspetto inevitabile delle relazioni umane, tale progetto mira a trasmettere l'idea che saper comunicare efficacemente, imparare a riconoscere le emozioni e gestire positivamente la conflittualità costituisce un valore aggiunto e una risorsa preziosa nei rapporti interpersonali.

Ricorda poi il progetto «Riparare: conflitti e mediazione a scuola», che ha visto, anche questo, il coinvolgimento di numerosi studenti. Di fronte al ripetersi di episodi di bullismo il rimedio più efficace è rappresentato proprio dalla promozione della «cultura della mediazione» tra i ragazzi.

Oltre che con le realtà scolastiche l'Autorità garante ha avviato negli ultimi anni importanti collaborazioni, da un lato, con la Scuola superiore della Magistratura e, dall'altro, con la Scuola della Polizia. In particolare sono stati avviati programmi di *e-learning* volti a sensibilizzare e formare gli agenti sulle questioni del bullismo e del cyberbullismo.

Il tema del cyberbullismo implica una riflessione più ampia sulla questione relativa all'accesso dei minori alla rete. Con il decreto legislativo n. 101 del 2018, con il quale sono state introdotte norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla *privacy*, è stata fissata a 14 anni l'età per il consenso digitale. In proposito rileva come il Regolamento europeo, pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di ridurre la soglia di età minima per accedere ai servizi *web*, individui come soglia i 16 anni. La scelta italiana non è stata condivisa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che, nel parere reso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari, aveva espresso il convincimento che l'età minima dovesse attestarsi ai 16 anni.

A ben vedere gli adolescenti che si accostano alla rete lo fanno senza una adeguata «consapevolezza digitale» e ignorando i rischi che si celano dietro il gratuito accesso ai *social networks*. Da un confronto con i membri della Consulta dei ragazzi è emersa la scarsa cognizione del tema del trattamento e della riservatezza dei dati e del rapporto tra profilazione e pubblicità targhettizzata. In proposito sottolinea come la profilazione soprattutto quando riguarda adolescenti rischia di condizionare gravemente lo sviluppo della loro personalità.

Si sofferma quindi sulla legge n. 71 del 2017, con la quale il legislatore – anche a fronte di drammatici episodi di cronaca – ha inteso affrontare il problema del cyberbullismo. Tale legge costituisce un importante strumento di contrasto, nella parte in cui, correttamente, affronta la questione in chiave formativo-educativa e non ricorrendo a meri strumenti re-

pressivi. Questo approccio è quanto mai apprezzabile nella parte in cui gli episodi di cyberbullismo vedono coinvolti il più delle volte non solo come vittime, ma anche come autori, dei minori. Svolge quindi alcune considerazioni sulle misure apprestate dalla legge n. 71, e in particolare sugli istituti del reclamo all'Autorità garante per la *privacy*, finalizzato all'oscuramento o alla rimozione di contenuti lesivi e dell'ammonimento del questore.

La legge n. 71, ricorda poi l'audita alla Commissione, ha previsto l'istituzione di un Tavolo tecnico, il quale ha il compito di redigere un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e di realizzare un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Di tale organo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha richiesto la riconvocazione. Con riguardo alla esigenza di un monitoraggio del fenomeno, fa presente di aver richiesto dati sia al Garante della *privacy* in merito al numero di reclami pervenuti sia al Dipartimento di pubblica sicurezza relativamente agli ammonimenti del questore.

I temi del bullismo e del cyberbullismo costituiscono una priorità anche a livello internazionale, come è confermato dal fatto che il prossimo *focus* della Rete europea dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza sarà dedicato proprio alla protezione dei diritti dei minori nell'era digitale. Inoltre il tema della sicurezza in rete dei minori è stato oggetto anche di apposite Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.

Conclude, ricordando come ulteriori iniziative volte a favorire la promozione della navigazione sicura dei ragazzi siano state adottate a livello legislativo regionale.

La presidente RONZULLI dichiara aperto il dibattito.

Interviene l'onorevole Maria SPENA *(FI)*, la quale, dopo aver ringraziato la dottoressa Albano per il suo intervento, sottolinea l'importanza del ruolo della scuola nell'affrontare le problematiche del bullismo e del cyberbullismo. In proposito rileva l'esigenza di implementare a livello scolastico sportelli di ascolto, i quali possono costituire un valido strumento per intercettare i primi segnali di violenza fra ragazzi. Pur condividendo la necessità di affrontare tali temi attraverso interventi preventivi e di formazione, ritiene che gli autori di episodi di violenza, spesso ripresi e postati in rete, debbano essere comunque puniti e in modo adeguato.

Conclude associandosi alla sollecitazione della Garante in ordine alla riconvocazione del Tavolo tecnico previsto dalla legge n. 71 e alla conseguente adozione del Piano d'azione.

L'onorevole Laura CAVANDOLI *(Lega)* condivide quanto affermato dalla Garante in ordine alla necessità di implementare la cultura della legalità e la consapevolezza digitale soprattutto dei minori. In tal senso si inserisce anche una recente proposta di legge presentata da componenti

del proprio gruppo volta ad istituire l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria. È importante, a parere dell'oratrice, puntare sulla formazione e sulla conoscenza della normativa non solo civilistica ma anche penalistica sottesa al funzionamento della rete.

La senatrice Paola BINETTI *(FI-BP)* ritiene che la questione del bullismo e del cyberbullismo richieda di essere affrontata anche attraverso un rafforzamento dei processi di responsabilizzazione. A suo parere, infatti, troppo spesso i giovani non sono in grado di cogliere appieno l'impatto delle attività poste in essere in rete. Ritiene inaccettabile che l'apertura di profili sui *social* non richieda nessuna forma di identificazione «ufficiale», favorendo così la possibilità per i minori di aprire profili falsi, che ne deresponsabilizzano l'operato.

Sarebbe opportuno introdurre a livello scolastico una «patente informatica», intesa non solo come strumento volto ad accertare le competenze tecnico-informatiche degli utenti, ma anche come mezzo in grado di comprovare l'effettiva consapevolezza dei rischi nei quali si può incorrere navigando.

In merito alla presenza nelle scuole della figura dello psicologo scolastico ricorda come tutte le iniziative legislative presentate anche nelle scorse legislature finalizzate alla sua istituzione non siano riuscite a superare lo «scoglio» della loro onerosità.

Gli sportelli gratuiti attualmente operativi in alcune scuole andrebbero implementati, consentendo anche ai genitori di accedervi.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* ritiene che il *gap* intergenerazionale, particolarmente marcato con riguardo ai cosiddetti *millennials* non possa essere colmato soltanto attraverso un miglioramento delle conoscenze tecniche della rete. È importante, a suo parere, restituire un ruolo di indubbia centralità, sul piano educativo- formativo, alle famiglie, prima ancora che alle scuole. Il recupero dei valori e la restituzione della autorevolezza delle figure genitoriali sono la più efficace misura di contrasto anche a fenomeni gravi come quelli del bullismo e del cyberbullismo.

L'onorevole Carmela GRIPPA *(M5S)* chiede alla Garante in che modo si possa favorire la precoce individuazione di episodi di bullismo.

L'onorevole SIANI *(PD)*, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alla composizione della Consulta dei ragazzi, ribadisce l'importanza della famiglia sul piano educativo e formativo dei minori.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla necessità di prevedere la figura dello psicologo scolastico, quale soggetto in grado di difendere i più deboli, si domanda se e in che termini possano essere previsti dei sistemi volti ad impedire o comunque a filtrare l'accesso di minori a materiali online inappropriati.

La presidente RONZULLI, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e dà la parola alla dottoressa Albano per le repliche.

La dottoressa ALBANO si sofferma dapprima sulla questione relativa alla necessità di introdurre la figura dello psicologo scolastico, osservando come la legge n. 71, all'articolo 4 imponga l'individuazione presso ogni scuola di un docente con il ruolo di referente per il cyberbullismo. Si tratta di una figura, che pur essendo prevista dalla legge, non sembra avere a tutt'oggi trovato applicazione.

Condivide l'importanza di favorire a livello scolastico la previsione di programmi di educazione civica, intesa quale educazione al rispetto delle regole.

Altrettanto importante è, sempre in un'ottica di prevenzione, il ruolo della famiglia e di un intervento sinergico scuola-famiglia.

Osserva quindi come l'ascolto costituisca il più valido strumento per riuscire a cogliere l'eventuale sussistenza di episodi di bullismo.

Conclude fornendo elementi di risposta in ordine alla composizione della Consulta dei ragazzi e alla attività svolta da tale soggetto.

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Albano e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani, giovedì 7 febbraio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 6 febbraio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 4,00